



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA







COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

LA CER COME SOGGETTO GIURIDICO AUTONOMO. ASPETTI GIURIDICI E REGOLATORI

19 maggio 2025 WEBINAR

Samantha Battiston - ESPERTA DINTEC



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Inquadramento generale: la comunità energetica nel panorama normativo

La struttura democratica della Comunità energetica

Le regole tecniche e i riflessi sul funzionamento della CER

I vari step del percorso di costituzione: aspetti da considerare e problematiche applicative

OBIETTIVI DELLA CER

Direttiva RED II UE 2018/2021

Art. 31 del D.lgs. n. 199 del 2021

fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci o membri o alle aree locali in cui la Comunità opera, prima che profitti finanziari.

NUOVE FORME COLLABORATIVE CHE RUOTANO
INTORNO AL CONCETTO DI COMUNITÀ'



Direttiva RED II UE 2018/2021

l'articolo 2 e paragrafo 16

a) “soggetto giuridico che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle **vicinanze degli impianti di produzione** di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione”

Novità

Il cd. Decreto bollette n. 19 del 2025 convertito in Legge n. 60 del 2025 ha esteso la platea dei soci o membri delle comunità, che ora comprende persone fisiche, PMI, **anche partecipate da enti territoriali**, associazioni, **aziende territoriali per l'edilizia residenziale**, **istituti pubblici di assistenza e beneficenza**, **aziende pubbliche per i servizi alle persone**, **consorzi di bonifica**, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore, associazioni di protezione ambientale e le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Gli stessi soci o membri possono esercitare poteri di controllo qualora si trovino nel territorio in cui sono situati gli impianti per la condivisione.

L'art. 4 del D.Lgs. n. 199 del 2021 indica i regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili potenziando quelli vigenti e aprendo la strada alla semplificazione nell'ottica del favorire la diffusione delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo rinnovabile.

In tema di incentivi è previsto l'aumento del limite di potenza degli impianti ammessi ai meccanismi di incentivazione da 0,2 a **1 MW, nonché la possibilità di contabilizzare l'energia condivisa sotto la stessa cabina primaria.**

La CER però opera all'interno di una AREA DI MERCATO e può disporre di più configurazioni.

L'estensione della potenza degli impianti fino a 1 MW consente di soddisfare le esigenze di una vera comunità, superando la principale criticità del regime transitorio che di fatto limitava la partecipazione dei terzi alla comunità energetica e dunque la sua diffusione

Art. 31 comma secondo, del D.Lgs. n. 199 del 2021 dispone che la comunità energetica rinnovabile opera nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della CER;
- b) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità, fermo restando che l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
- c) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, **anche ricorrendo a impianti di stoccaggio**. Inoltre, l'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi

Il 24 gennaio è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) n. 414 del 07 dicembre 2023

Il decreto si fonda su due assi portanti:

- 1) incentivo in tariffa
- 2) un contributo a fondo perduto.

I benefici saranno riconosciuti in caso di impiego di **tutte le tecnologie rinnovabili** (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse...).

La **tariffa incentivante premiale (TIP)** sarà riconosciuta **sulla quota di energia condivisa** dagli impianti a **fonti rinnovabili**.

Potranno accedere ai beneficio le Comunità energetiche rinnovabili che risultino già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti.

DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR

I punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione appartenenti alle configurazioni devono ricadere **nell'area sottesa alla medesima cabina primaria**.

In fase di richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso il Referente dovrà indicare il codice identificativo dell'area sottesa alla cabina primaria presa a riferimento.

Nel caso delle isole minori non interconnesse, l'area sottesa alla medesima cabina primaria coincide con l'intero territorio isolano.

MAPPA INTERATTIVA DEL GSE

Al fine della verifica dei punti appartenenti all'area sottesa alla cabina primaria **verrà presa in considerazione la versione delle aree valida alla data di invio della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso per il singolo punto di connessione. Tali aree saranno ritenute valide per l'intero periodo di incentivazione.**

Si specifica, infine, che **una stessa utenza di consumo o di produzione non può far parte di più di una delle configurazioni.**


Con la delibera n. 727 del 27 dicembre 2022 ARERA ha approvato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) che disciplina le modalità per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dai decreti legislativi del 2021.

Con la delibera 15/2024 del 30 gennaio 2024 Arera ha modificato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso e verificato positivamente le Regole Tecniche per il servizio per l'autoconsumo diffuso a cura del GSE.

MECCANISMO VIRTUALE

Zone di mercato -individuate da Terna e approvate da ARERA

NO	Zona Nord costituita dalle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna
CN	Zona Centro Nord costituita dalle regioni Toscana e Marche
CS	Zona Centro Sud costituita dalle regioni Umbria, Lazio, Abruzzo e Campania
SU	Zona Sud costituita dalle regioni Molise, Puglia, Basilicata
CA	Zona Calabria
SI	Zona Sicilia
SA	Zona Sardegna



GLI IMPIANTI DELLA CER

La produzione di energia destinata al consumo condiviso da parte dei membri della CER avviene esclusivamente attraverso impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (“FER”) conformi ai requisiti previsti dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, anche connessi a impianti di stoccaggio di energia.

Tali impianti possono essere nella disponibilità dalla Comunità Energetica:

- a) in quanto la stessa ne è proprietaria; oppure
- b) a qualsiasi altro titolo, diverso dalla proprietà, inclusi l’usufrutto, il comodato d’uso, la locazione o altre tipologie di contratti, a condizione però che in base a tale titolo sia consentito il raggiungimento degli obiettivi della Comunità Energetica

GLI IMPIANTI DELLA CER

La disponibilità di un impianto FER non implica il ruolo di produttore. Quest'ultimo corrisponde con il titolare dell'officina elettrica.

La CER che ha solamente la disponibilità dell'impianto e non la sua proprietà, è un aggregatore energetico.

In tal caso, la CER non è tenuta a pagare l'accisa sull'energia prodotta e non è titolare di alcuna officina elettrica art. 54 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).

GSE definisce il produttore come:

“l’intestatario dell’officina elettrica di produzione o del codice ditta dell’impianto, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione, ove previste. Il produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell’impianto” precisando che “nella stessa configurazione possono essere presenti più produttori diversi tra di loro.”

La Delibera ARERA n. 727/2022/R/EEL, nel dettare le norme di attuazione del d.lgs. 199 del 2021 attraverso il Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso (TIAD) come modificato dalla deliberazione n. 15/2024/R/EEL., ha chiarito che i produttori possono anche essere soggetti terzi purché gli impianti di produzione siano nella disponibilità della CER secondo la definizione chiarita anche dal GSE nelle Regole operative.

DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR

Non è consentito l'artato frazionamento delle iniziative al fine di incrementare i profitti economici, ovvero al fine di eludere i pertinenti meccanismi incentivanti.

La potenza massima incentivabile ai sensi del Decreto CACER **per singolo impianto è al più pari a 1 MW**, anche nei casi in cui l'impianto **sia costituito da più UP**, fermo restando che, in tal caso, viene considerata la **potenza complessiva riferite alle sole UP per le quali viene richiesto l'inserimento nella configurazione.**

Nel caso in cui più impianti/UP, per i quali sia fatta richiesta di inserimento in una medesima configurazione o anche in più configurazioni di CER siano alimentati dalla stessa fonte, localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue e nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili a un unico produttore, saranno considerati, ai fini dell'ammissione agli incentivi e della determinazione delle tariffe incentivanti, come un "unico impianto" di potenza pari alla somma di tutti gli impianti/UP.

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

1. **tariffa ventennale incentivante (cd. tariffa premio)** erogata in base all'energia condivisa come previsto dal Decreto CACER del MASE n. 414 del 2023 che ha attuato le previsioni dell'art. 8 del D.lgs. n. 199 del 2021

La tariffa verrà riconosciuta dal GSE che si occuperà anche del calcolo dell'energia auto consumata virtualmente per un periodo di venti anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER ed è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell'impianto e del valore di mercato dell'energia con alcune variazioni in funzione della area geografica di ubicazione

Il GSE renderà disponibili al Referente, attraverso il portale informatico, "i dati e le grandezze energetiche di ogni singolo punto di connessione afferente alla configurazione utilizzate per la valorizzazione dei contributi spettanti

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

Tariffa incentivante = Parte fissa + Parte variabile. La parte fissa varia in funzione della taglia dell'impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell'energia.

Potenza impianto	Tariffa incentivante
potenza < 200 kW	80€/MWh + (0÷40€/MWh)
200 kW < potenza < 600 kW	70€/MWh + (0÷40€/MWh)
potenza > 600 kW	60€/MWh + (0÷40€/MWh)

La tariffa incentivante si riduce nella parte fissa all'aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte variabile oscilla tra 0 e 40€/MWh in funzione del prezzo dell'energia (al diminuire del prezzo di mercato dell'energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40€/MWh).

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

Al fine di tener conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici installati nelle Regioni centro settentrionali rispetto a quelli posizionati nel Regioni del Sud Italia, sono previste le seguenti maggiorazioni tariffarie:

+4 €/MWh, per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);

+10 €/MWh per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto).

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

contributo di valorizzazione dell'energia autoconsumata riconosciuto senza termini di durata in considerazione dei benefici apportati alla rete elettrica pubblica come indicati dall'art. 6 del TIAD in conformità a quanto disposto dall'art. 32, comma terzo, lett. a) del D.lgs. n. 199 del 2021

Finalità: promuovere nuove CER che riducono con l'autoconsumo l'impiego delle linee di trasmissione ad alta e altissima tensione della rete elettrica nazionale, e la necessità di bilanciamento e le perdite di rete, aumentando l'efficienza del sistema e il risparmio collettivo di energia, nonché i risparmi economici a livello nazionale.

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

contributo di valorizzazione dell'energia autoconsumata riconosciuto senza termini di durata in considerazione dei benefici apportati alla rete elettrica pubblica come indicati dall'art. 6 del TIAD in conformità a quanto disposto dall'art. 32, comma terzo, lett. a) del D.lgs. n. 199 del 2021

Per il 2024 era a 10,57 €/MWh

Il GSE, per ciascuna configurazione, in base alla quantità di energia elettrica **autoconsumata**, determina un corrispettivo di valorizzazione ARERA da riconoscere.

Varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati da ARERA per l'energia elettrica condivisa

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

La tariffa incentivante e il contributo ARERA sono riconosciuti sull'energia elettrica autoconsumata dalla CER pari a quella virtualmente condivisa, in ciascuna ora, tra i produttori e i consumatori membri della CER, ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa Cabina Primaria.

L'energia elettrica autoconsumata è determinata dal GSE, quindi senza nessun onere per i membri della comunità, sulla base delle misure trasmesse automaticamente dai distributori di energia al GSE.

POSSIBILE PREVEDERE SISTEMI DI ACCUMULO

L'energia accumulata tramite appositi algoritmi viene incentivata come energia condivisa all'interno della CER

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

Attenzione la TIP non è illimitata

Si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5GW e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2027.

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

NOVITA'

D.L. Bollette n. 19 del 2025

Possono avere accesso ai benefici **gli impianti entrati in esercizio entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il 24 gennaio 2024, anche prima della regolare costituzione della comunità energetica**, purchè venga prodotta idonea documentazione comprovante che gli stessi impianti siano stati realizzati per il loro inserimento in una configurazione di condivisione di una comunità.

Le modalità di accesso agli incentivi per questi impianti saranno disciplinate con l'aggiornamento delle Regole Operative.

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

contributo a fondo perduto PNRR destinato a rimborsare parzialmente i costi sostenuti per la realizzazione o per il potenziamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in comuni con popolazione inferiore a **50.000 abitanti** che appartengano a CER o ai loro membri.

Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha firmato il 16 maggio scorso il decreto che **estende l'ambito della misura finanziata dal PNRR ai comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti**, e prevede la possibilità di richiedere un anticipo fino al 30% del contributo e l'esclusione del fattore di riduzione in caso di cumulo con altri contributi, anche per le persone fisiche.

contributo a fondo perduto PNRR destinato a rimborsare parzialmente i costi sostenuti per la realizzazione o per il potenziamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che appartengano a CER o ai loro membri. (in discussione una estensione fino a 30.000 abitanti)

Avviso Pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR - Progetto finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

Il presente Avviso, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. b) del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023 n. 414 (di seguito, Decreto), disciplina l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all'interno delle comunità energetiche rinnovabili e dei sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Nel caso in cui l'impianto risulta beneficiario di un finanziamento in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta proporzionalmente in funzione della % di cofinanziamento. Nel caso limite del 40% di contributo in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta del 50%.

OLTRE AL 40% SI HA AZZERAMENTO

Sono ammissibili le spese per

realizzazione di impianti a fonti rinnovabili

fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo

acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software

opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento

connessione alla rete elettrica nazionale

studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari

progettazioni, indagini geologiche e geotecniche

direzione lavori e sicurezza

collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto

Le ultime quattro voci di spesa di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

Sono destinatarie di incentivi le Comunità energetiche rinnovabili già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio, e prevedono, nel caso di imprese, che la loro partecipazione in qualità di soci o membri sia consentita esclusivamente per le PMI

Le grandi imprese non possono essere soci o membri della CER come ribadito dalle Regole operative CACER del GSE.

Le grandi imprese possono assumere il ruolo di produttori terzi, ovvero produttori che non sono membri o soci della comunità ma che hanno conferito mandato al referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica.

Inoltre, le grandi imprese possono far parte di un gruppo di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile.

La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) e' costituita da imprese che:

- a) hanno meno di 250 occupati, e
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

- a) ha meno di 50 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

- a) ha meno di 10 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Per quanto riguarda le PMI imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

Come chiarito dal GSE nelle regole operative si deve considerare il codice ATECO prevalente dell'impresa che deve essere diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00*.

*produzione e rivendita di energia elettrica

la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è **aperta** a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti territorialmente «prossimi» alla ubicazione degli impianti

I clienti finali possono essere associati ma:



- a) mantengono tutti i diritti di cliente finale ivi compreso quello di scegliere il proprio venditore per cui tale previsione andrà inserita nell'atto costitutivo della CER

Sarebbe affetta da nullità la pattuizione statutaria o regolamentare con la quale la CER imponesse ai propri membri di acquistare l'energia dalla stessa CER o altri servizi energetici dal proprietario dell'impianto di produzione energetica nella disponibilità della CER.

- a) Hanno diritto di recedere dalla società in ogni momento fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato in caso di loro compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- b) I rapporti con la società CER sono disciplinati da un contratto di servizio di diritto privato che individua il soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa.

Il requisito della c.d. “porta aperta” previsto per le CER si traduce nella facoltà di libero accesso alla stessa da parte di soggetti interessati e nella previsione di un diritto di recesso ad nutum dei clienti finali.

Occorre però prevedere un preavviso per poter adattare, dal punto di vista economico e organizzativo, la CER

Preavviso che rispetti il tempo di adattamento organizzativo

Il Decreto MASE e le Regole operative del GSE prevedono che le CER assicurino, **mediante esplicita previsione statutaria o pattuizione privatistica**, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione, **sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.**

I valori soglia dell'energia elettrica condivisa incentivabile espressi in percentuale sono i seguenti:

- a. nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;**
- b. nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%;**

La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale, rapportando il valore dell'energia elettrica condivisa incentivata al valore dell'energia immessa in rete da impianti incentivati.

Il GSE provvederà a erogare gli importi spettanti, specificandone la natura contabile e fornendo al soggetto Referente tutte le informazioni necessarie al fine di adempiere agli obblighi previsti dal Decreto CACER

Al momento dell'ingresso nella CER ciascun membro **conferisce mandato** alla affinché svolga il ruolo di referente della configurazione di autoconsumo per la gestione di tutti gli adempimenti amministrativi e burocratici per l'accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa erogati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ("GSE"), per la gestione dei relativi Benefici Economici e per la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e GSE medesimo

Non è consentito l'accesso agli incentivi:

a) alle imprese membri della CER in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione pubblicata nella GUUE C 249 del 31 luglio 2014;

b) ai soggetti richiedenti (CER ovvero Referenti se terzi) per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36 del 2023)

c) ai soggetti richiedenti (le CER ovvero i Referenti se terzi) per cui ricorrano cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159 del 2011 (cd. codice antimafia)

Non è consentito l'accesso agli incentivi:

d) alle imprese membri della CER nei cui confronti penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;

e) ai progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tCO₂eq/t H₂ (co. 3).

La CER può dare mandato senza rappresentanza ad un membro o a un produttore terzo di un impianto la cui energia elettrica prodotta sia rilevante per la CER, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352, che acquisisce a sua volta il titolo di Referente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme e provvedimenti delle autorità competenti.

Il mandato senza rappresentanza ha una durata annuale tacitamente rinnovabile ed è revocabile in qualsiasi momento da parte dell'Assemblea.

Il **Referente** si occupa della gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, è inoltre responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei Benefici Economici.

Il Referente, nei limiti delle dichiarazioni rese al GSE ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è responsabile anche penalmente di quanto dichiarato e dei dati comunicati al GSE, ex art. 76 del suddetto decreto.

Il Referente, per l'espletamento delle attività di verifica e controllo da parte dell'autorità competente, è tenuto a consentire l'accesso agli impianti di produzione e alle unità di consumo che rilevano ai fini dell'autoconsumo di energia condivisa, informandone preventivamente i produttori di impianti FER riconducibili alla CER.

In caso di ammissione della CER al regime di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, il Referente, per conto della CER incasserà gli incentivi riconosciuti alla configurazione in funzione dell'energia elettrica condivisa ai sensi del Titolo II del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 e, la tariffa premio da applicare all'energia condivisa riconosciuta dal GSE

ESEMPIO

per i Benefici Economici relativi al 55% dell'energia condivisa,

- a) alla restituzione in favore degli associati medesimi, in proporzione ai loro consumi di energia condivisa OPPURE fondo
- b) per le altre finalità ammesse in base alla natura del contributo erogato dal GSE;

Restante percentuale di energia condivisa

- a) restituzione in favore dei soli associati diversi dalle imprese, in proporzione ai loro consumi;
- b) Altri benefici ambientali, economici e sociali per la Comunità Energetica e il territorio in cui opera

Il requisito della c.d. “porta aperta” si applica anche ai prosumer ovvero a coloro che hanno un impianto da fonte rinnovabile e lo mettono a disposizione della CER

Rimedi contrattuali

Inserimento di vincoli legati alla stimata durata della vita degli impianti di produzione dell’energia condivisa

Le grandi imprese non possono essere membri di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) ma possono avere il ruolo di produttore «terzo» ovvero del produttore che non sono membri o soci della comunità ma che hanno conferito mandato al referente perché l’ energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell’ energia elettrica.

La CER non potrebbe legittimamente negare l'ammissione di un consumatore nemmeno quando i consumi degli attuali membri siano pari o superiori all'autoproduzione della CER nelle varie fasce orarie in cui viene calcolata l'energia elettrica condivisa.

La CER non può negare l'ingresso agli aspiranti membri, richiedendo requisiti sproporzionati o iniqui, come eccessivi conferimenti iniziali.

La CER non potrebbe circoscrivere l'ingresso ad uno o più dei sottoinsiemi che compongono il concetto di "cliente finale" di energia, ossia: consumatori privati; imprese; famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Si possono però stabilire requisiti di ingresso differenti purché la differenziazione sia equa e proporzionata.

Si possono creare CER con membri appartenenti ad una sola delle categorie di consumatori ad esempio PMI se condividono l'energia autoprodotta dalla CER.

Ricordiamo sempre che nel rispetto delle finalità delineate la comunità può:



- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri
- promuovere interventi integrati di domotica,
- Effettuare interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

Le comunità energetiche possono comunque svolgere altre attività economiche, quand'anche queste ultime non fossero connesse o strumentali alle loro imprese energetiche caratterizzanti.

Si può prevedere nell'atto costitutivo l'esercizio esclusivo di attività energetiche oppure qualsiasi altra attività economica utile al territorio di riferimento.

Le fasi di creazione della CER

- 1) fase di ideazione
- 2) fase di studio preliminare;
- 3) campagna di sensibilizzazione e raccolta adesioni;
- 4) progettazione dell'impianto e studio di fattibilità;
- 5) costituzione della CER;
- 6) attivazione
- 7) accesso agli incentivi;
- 8) realizzazione impianto - finanziamento;
- 9) fase gestionale della CER .

LE COMUNITA' ENERGETICHE: come iniziare

Una stessa Comunità energetica, inoltre, può costituire diverse configurazioni ovvero disporre di più impianti o unità produttive purché siano inviate richieste separate per accedere al servizio per l'autoconsumo diffuso come disciplinato dal GSE nelle Regole operative.


La comunità energetica rinnovabile è una configurazione che deve includere almeno due membri o soci che assumono la qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione.

In primo luogo è importante ricordare che la CER può operare in una **zona di mercato elettrico**

<https://www.mercatoelettrico.org/it/mercati/mercatoelettrico/Zone.aspx>

Per l'accesso alla tariffa incentivante si dovrà considerare: **la ubicazione della cabina primaria e i POD ad essa afferenti**

<https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie>



Per il riconoscimento della Comunità energetica rinnovabile come soggetto destinatario delle forme di incentivo è che la stessa sia proprietaria o abbia la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione inseriti nella configurazione



Sarà necessario avviare un complesso iter con il coinvolgimento di diversi attori e dunque:

selezionare preliminarmente i soggetti che ne faranno parte;

individuare la forma giuridica più adatta in base alla natura ed eterogeneità di tali soggetti;

predisporre gli atti costitutivi e il regolamento per il suo corretto funzionamento;

realizzare la struttura e selezionare il partner tecnico.

In caso di presenza di comunità energetica partecipata e/o avviata da soggetti pubblici (esempio gli Enti locali), dovranno essere rispettate non solo le norme specifiche sulla CER ma anche quelle che disciplinano i procedimenti di scelta dei contraenti privati da parte della Amministrazione (Codice dei contratti pubblici) ed anche tutta la disciplina sulla partecipazione dei soggetti pubblici in organismi societari.



- un **soggetto giuridico autonomo**

Si tratterà ovviamente di un soggetto giuridico **collettivo** essendo per definizione e natura una **comunità**. Sarà dunque un **ente collettivo partecipato, con o senza personalità giuridica ma con soggettività giuridica** ossia con la capacità di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive in modo autonomo rispetto a quello dei membri o componenti, **dotato di un'organizzazione e di propri organi**.

- l'esercizio dei poteri di controllo fa capo **esclusivamente** a persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituti pubblici di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche per i servizi alle persone, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore, associazioni di protezione ambientale e le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) **qualora si trovino nel territorio in cui sono situati gli impianti per la condivisione.**

Il soggetto giuridico CER non deve avere **lo scopo di lucro quale scopo principale.**

DUNQUE NON POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE CONFIGURAZIONI GIURIDICHE A PREVALENTE SCOPO DI LUCRO (società di persone e di capitali) e dovranno essere utilizzati i moduli associativi che hanno o possono avere uno scopo principale diverso dal lucro.

ATTENZIONE: non è scopo di lucro quello di dare un beneficio ai singoli partecipanti sotto forma di un risparmio di spesa, proporzionale alla propria capacità di consumo e non sotto forma di remunerazione dell'investimento in partecipazione.

Istanza contenente le informazioni e le dichiarazioni indicate nel modello allegato alle Regole operative del GSE 23/2/2024;

mandato da parte di tutti i membri alla CER per l'accesso agli incentivi;

statuto della comunità;

indicazione dei soggetti che aderiscono alla configurazione (clienti finali e produttori) e relativo identificativo del punto di connessione (POD);

documentazione relativa agli impianti e alla disponibilità delle relative aree oltre a quanto indicato dal GSE nelle richiamate Regole operative 23/2/2024.

SOGGETTI DI DIRITTO AUTONOMO

associazioni
riconosciute o
non riconosciute

fondazioni di
partecipazione

imprese sociali

moduli
cooperativi

Elementi comuni a prescindere dalla forma giuridica

Oggetto sociale prevalente: fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;

Disciplina relativa ai membri o soci che esercitano poteri di controllo

Elementi comuni a prescindere dalla forma giuridica

la previsione a detta della quale CER deve essere un soggetto giuridico autonomo ma con partecipazione **aperta e volontaria**

la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità deve essere compatibile con il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore

la previsione in capo ai membri o soci del diritto di uscire in ogni momento dalla Comunità fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, che siano stati concordati contrattualmente anche per far fronte agli investimenti

Elementi comuni a prescindere dalla forma giuridica

la individuazione del soggetto Referente ovvero la persona fisica o giuridica a cui viene demandata la gestione tecnica e amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio

Il ruolo di Referente per una CER può essere svolto dalla stessa Comunità nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.

In alternativa il ruolo del Referente può essere svolto:

da un produttore, membro della CER

da un cliente finale, membro della CER

da un produttore “terzo” di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352

In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Elementi comuni a prescindere dalla forma giuridica

la previsione che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale nell'Appendice B delle Regole operative del GSE, dovrà essere destinato unicamente ai consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Deve essere assicurata completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante

Dal 1° gennaio 2025 è in vigore il nuovo TIDE (Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico), approvato con Delibera 345/2023/R/Eel di ARERA del 25 luglio 2023, che norma l'accesso ai servizi ancillari da parte di consumatori e produttori (o loro aggregati).

il TIDE riforma l'accesso e le modalità di erogazione del servizio di dispacciamento.

Secondo ARERA il mercato del bilanciamento e del dispacciamento diventerà sempre più integrato con la messa in comune e lo scambio di risorse di flessibilità come obiettivo per gestire questa transizione energetica e, dall'altro, il maggior coinvolgimento delle reti di distribuzione e dei distributori su scala locale per aiutare il TSO Terna nella gestione di questa transizione e nel poter garantire la sicurezza della rete elettrica.

Consumatori finali nel ruolo di prosumer.

LA CER COME PRODUTTORE E DISTRIBUTORE DELL'ENERGIA

Il TIDE introduce una riclassificazione dei Servizi Ancillari Nazionali Globali:

Servizi per il Bilanciamento che riguardano il contenimento e il ripristino della frequenza (Riserva ultrarapida di frequenza o Fast Reserve, Riserva per il contenimento della frequenza o Frequency Containment Reserve FCR, Riserva per il ripristino della frequenza o Frequency Restoration Reserve FRR, Riserva di sostituzione o Replacement Reserve RR;

Servizi ancillari non relativi alla frequenza;

Servizio di modulazione straordinaria che sostituisce le misure di dispacciamento emergenziali.

Art. 1 comma 376 della Legge n. 208 del 2015 organismi che “nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”.

Si tratta di una **qualifica** come si evince dal disposto dell’art. 1 comma 377 della citata Legge n. 208 del 2015 allorquando prevede che “le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina”.

Assenza di uno scopo di lucro prevalente e dalla previsione nell’oggetto sociale di un “beneficio comune” che in applicazione dell’art. 1 comma 378 lett. a) della Legge n. 208 del 2015 è inteso come **“il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie”**.

Qualifica introdotta dall'art. 40, comma primo del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117)

Volontà di agire “senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” (art. 1, comma primo del Codice del terzo settore).

A'art. 3 del d.Lgs. n. 117 del 2017 “l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio” per cui può agire con metodo lucrativo purché vengano reinvestite le risorse generate.

L'impresa sociale, in caso si classifichi come ente del terzo settore, deve essere iscritta in una apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), ovvero in caso di forma societaria nel Registro delle imprese.

Art 2247 c.c. prevede che “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di attività economica allo scopo di dividerne gli utili”

Scopo lucrativo come causa tipica per cui vengono costituite assumendo come oggetto lo svolgimento di una o più attività economiche a contenuto patrimoniale volte alla produzione o allo scambio di beni o servizi per conseguire guadagni (cd. lucro oggettivo) da suddividere tra i soci (lucro soggettivo).



Per l'utilizzo della forma giuridica delle società lucrative si potrebbe creare una CER con la qualifica di impresa sociale in coerenza con il disposto dell'art. 3 del d.lgs. n. 112 del 2017 (assenza dello scopo di lucro) ove prevede che **“salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 16, l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto (...)”**.



Disciplinate nel Libro primo, Titolo II del codice civile

Soggetti collettivi senza una finalità di stampo lucrativo

Possono avere personalità giuridica se assumono la forma delle associazioni riconosciute oppure non acquisire la personalità giuridica nella forma delle associazioni non riconosciute.

La personalità giuridica è legata alla cd. autonomia patrimoniale rispetto a quello dei singoli membri o associati che, pertanto, non dovranno rispondere delle obbligazioni assunte dalla associazione.

Le associazioni prive di personalità giuridica, invece, sono dotate di autonomia patrimoniale cd. imperfetta e le obbligazioni assunte dall'organizzazione producono effetti anche sul patrimonio delle persone che hanno agito in suo nome e per suo conto.

Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117 del 2017

All'art. 4, considera come Enti del terzo settore (ETS) le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

La CER in forma della “associazione di promozione sociale” con personalità giuridica dotandosi di un patrimonio minimo netto di 15.000 euro.

LIMITI IN CASO DI CER MISTA

Art. 3 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. n. 175 del 2016

“1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.”

Il consorzio è un contratto disciplinato dall'art. 2602 del Codice civile a mezzo del quale due o più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina ovvero lo svolgimento di determinate fasi dell'impresa.

Il consorzio, è una forma di coordinamento di attività comuni delle imprese che ne fanno parte.

Si distingue dalla società consortile di cui all'art. 2615 ter del Codice civile ai sensi del quale “le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602”.

Infatti, le società consortili sono considerate vere e proprie società commerciali

Art. 2, comma secondo e l'art. 17 della Legge 21 maggio 1981, n. 240 (la c.d. legge De Cocci)

ammettono la possibilità di costituire consorzi misti solo qualora tale partecipazione di soggetti “terzi” sia strumentale alla realizzazione dello scopo del consorzio e vi sia espressamente previsto all'interno dello statuto il divieto di distribuzione degli utili.

Definite dall'art. 2511 c.c. come “società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice”.

Possono assumere la forma della responsabilità limitata o per azioni.

Possono essere a mutualità prevalente o a mutualità non prevalente nelle quali ultime lo scopo è quello di fornire beni o servizi o occasioni di lavoro ai membri a delle condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato.

Presenza nello statuto di clausole che limitano la distribuzione di utili e riserve ai soci cooperatori (art. 2514 c.c.)

Obbligo di svolgere l'attività prevalentemente a favore dei soci, o utilizzare in prevalenza le prestazioni lavorative dei soci o beni o servizi apportati dagli stessi

Le variazioni del numero e delle persone dei soci, con le conseguenti variazioni del capitale sociale non comportano modificazioni dell'atto costitutivo

Per quanto concerne lo scopo della CER COOPERATIVA

Si possono prevedere scambi mutualistici differenti

Art. 2513, comma secondo del codice civile ove si legge che “quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti”.

Art. 2512 comma primo n. 3 c.c.

La cooperativa svolge le sue attività anche grazie agli “apporti di beni o servizi da parte dei soci” come previsto dall’art. 2512, comma primo, n. 3 del Codice civile come del resto avviene agevolmente nell’ambito di una Comunità energetica rinnovabile.

Art. 2526, comma primo del Codice civile “può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni”

Copertura finanziaria.

Obiettivo: vantaggio a favore di una comunità alla quale i soci appartengono.

La cooperativa di comunità si caratterizza per una governance aperta e democratica in grado di coinvolgere potenzialmente tutti i membri della comunità siano esse persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e si può qualificare ulteriormente come impresa sociale con conseguente applicazione della disciplina degli enti del terzo settore.

Genus delle fondazioni tipiche

Ente non lucrativo caratterizzato dalla autonomia rispetto ai fondatori e con una dotazione patrimoniale volta al perseguimento dello scopo non lucrativo

Presenta caratteri del modello tradizionale della fondazione (c.d. elemento patrimoniale) ed elementi di carattere associativo (c.d. elemento personale), quali la pluralità di soci fondatori e la possibilità di ingresso successivo di ulteriori soci.

Art. 1332 codice civile allorquando prevede che “se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari”.

Art. 22, comma quarto del D.Lgs. n. 117 del 2017, se la fondazione rientra tra gli Enti del Terzo Settore per la sua costituzione è necessario l'atto pubblico e potrà essere iscritta nella sezione del Registro unico "altri enti del terzo settore", con possibilità di assumere la personalità giuridica dotandosi di un patrimonio netto di almeno 30.000 euro.

Presenza di una pluralità di fondatori e di partecipanti che possono contribuire attraverso un apporto non necessariamente economico ma volto al raggiungimento dello scopo per cui viene costituita;

Rispetto del principio di partecipazione attiva alla sua gestione da parte dei fondatori o partecipanti;

Organizzata prevedendo una pluralità di organi che garantiscano la partecipazione attiva di tutti gli aderenti alla gestione

Formazione progressiva del suo patrimonio in quanto la dotazione iniziale deve essere aperta ad incrementi conseguenti ad adesioni successive da parte di soggetti ulteriori rispetto ai suoi soci fondatori.

CER fondazione di partecipazione

Conferimento al patrimonio da parte dei membri di denaro, beni o diritti, secondo le modalità stabilite dallo statuto che potrà prevedere anche conferimenti simbolici per permettere alle categorie socio-consumatore - vulnerabile di partecipare alla fondazione in coerenza con il principio della c.d. “partecipazione aperta”



<i>Modello giuridico</i>	<i>Caratteristiche</i>	<i>Vantaggi</i>	<i>Svantaggi</i>
Società benefit	Non una forma giuridica autonoma, ma una qualifica. Persegue finalità economiche e sociali in modo responsabile e trasparente.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Flessibilità di applicazione in vari tipi societari ▪ Focus su benefici comuni (sociali, ambientali) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non è una forma giuridica autonoma ▪ Potrebbe richiedere modifiche sostanziali agli statuti societari per garantire gli scopi sociali
Impresa sociale	Soggetto giuridico che agisce senza scopo di lucro per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finalità sociali chiara ▪ Possibilità di reinvestire gli utili per lo sviluppo dell'attività statutaria 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limitazioni nella distribuzione degli utili ▪ Maggiori complessità normative per la gestione
Associazioni	Organizzazione collettiva senza scopo di lucro. Può avere o meno personalità giuridica.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facilità di costituzione ▪ Costi di gestione contenuti ▪ Flessibilità nella gestione della partecipazione 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limitata capacità finanziaria e di conduzione ▪ Non adatta per progetti complessi o grandi CER
Cooperative	Società a capitale variabile con scopo mutualistico. Può assumere la forma di responsabilità limitata o per azioni.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adatta per la gestione di CER ▪ Partecipazione democratica e mutualistica ▪ Capacità di attrarre risorse finanziarie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Numero minimo di soci necessario ▪ Governance complessa ▪ Potrebbe richiedere molto tempo per la costituzione
Consorzi e Società Consortili	Organizzazione comune tra imprenditori per lo svolgimento di fasi dell'impresa.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Struttura adatta alla cooperazione tra imprese ▪ Possibilità di coordinare attività condivise 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non sempre compatibile con la partecipazione aperta tipica delle CER ▪ Complessità nella gestione organizzativa
Fondazioni di Partecipazioni	Modello misto tra fondazione e associazione, caratterizzato dalla pluralità di fondatori e da una gestione patrimoniale.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Governance stabile ▪ Costi di gestione più contenuti rispetto a società commerciali ▪ Adatta a progetti di pubblica utilità 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdita di controllo del patrimonio una volta costituita la fondazione ▪ Soggetta a controllo amministrativo esterno

1. Il Consiglio Direttivo potrà, a sua insindacabile scelta, istituire un “Fondo di contrasto alla povertà energetica”, allo scopo di fornire un maggiore ed ulteriore beneficio ai associati in condizioni di particolare fragilità o di ristrettezza economica, prevedendo apposita disciplina con l’approvazione di un Regolamento a ciò dedicato.
2. L’elenco degli associati appartenenti alla predetta categoria deve essere redatto dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre di ogni esercizio annuale.
3. Il Fondo di contrasto alla povertà energetica potrà essere alimentato anche da:
 - Donazioni spontanee;
 - Finanziamenti pubblici o privati;
 - Devoluzione da parte degli associati dei benefici economici loro spettanti.

Ferma l'apertura della C.E.R. a tutti i clienti finali che si trovano nell'ambito della medesima cabina di aggregazione, la C.E.R. si riserva di fissare un numero ottimale di associati determinato in funzione della capacità di consumo di ciascuno di essi per le finalità di condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta e immessa nella rete pubblica dalla C.E.R. La determinazione del numero ottimale può essere variata di tempo in tempo, in funzione del variare della capacità produttiva della C.E.R. o di migliori valutazioni su quale sia l'ottimale disponibilità di capacità di consumo necessaria per la C.E.R.

In caso di superamento del predetto numero, gli associati che abbiano presentato domanda successivamente e vengano ammessi alla C.E.R., in eccedenza, attribuiscono tutta la loro capacità di Autoconsumo Virtuale alla C.E.R. per le finalità istituzionali della medesima, senza alcun diritto al pagamento di contributi.

Salvo quanto previsto dal presente articolo del Regolamento gli associati Eccedenti hanno gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri Associati.

Gli associati eccedenti diventano Associati con tutti i diritti previsti dal presente Regolamento secondo un criterio di priorità temporale, quando ciò sia possibile per il venir meno (per recesso, esclusione, risoluzione o cessazione dell'accordo con la C.E.R.) di precedenti associati e in proporzione alle variazioni necessarie per ripristinare il numero ottimale.



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA



COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

GRAZIE

Avv. Samantha Battiston



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA